

Spett.le  
GESAP

Protocollo n°  
Palermo,

Oggetto: fideiussione n°

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con la presente costituisce a Vostro favore fideiussore solidale della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ per garantirVi, fino a sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto e comunque sino al \_\_\_\_\_, data di decadenza della garanzia, indipendentemente da ogni altra garanzia reale o personale esistente e fino alla concorrenza di euro..... (diconsi euro .....), il puntuale ed esatto pagamento di ogni importo a Voi dovuto in forza del contratto di \_\_\_\_\_, stipulato il \_\_\_\_\_.

A tal fine la sottoscritta Banca dichiara di ben conoscere in ogni sua parte il citato contratto di \_\_\_\_\_, sue appendici e patti aggiuntivi anche per quanto attiene all'ammontare del canone che, salvo conguagli e/o adeguamenti, Vi è dovuto nella misura complessiva di € \_\_\_\_\_ + I.V.A. per anno e quindi di € \_\_\_\_\_ per l'intera durata del contratto di \_\_\_\_\_.

La presente fidejussione è regolata anche dalle seguenti norme e condizioni:

1) la sottoscritta Banca si obbliga a provvedere, a semplice Vostra richiesta scritta, senza eccezioni e anche in caso di opposizione da parte dell'Utilizzatore, al pagamento, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal presente impegno fidejussorio, di ogni somma che non Vi fosse puntualmente corrisposta dalla Ditta garantita, con valuta del giorno di scadenza della medesima.

In mancanza di tale valuta il pagamento avverrà con riconoscimento a Vostro favore di interessi calcolati nella stessa misura degli interessi convenuti nel rapporto di conto reciproco in essere e maturati nel periodo intercorso tra detta scadenza ed il nostro pagamento.

In assenza di rapporto di conto reciproco, tali interessi saranno calcolati al tasso Euribor 3 mesi + 3 punti;

2) in ogni caso la sottoscritta Banca dichiara di rinunciare ad ogni azione di regresso contro il debitore ed a surrogarsi nei Vostri diritti sino all'avvenuto integrale soddisfacimento di ogni Vostro credito, nonchè di esonerarVi espressamente dall'osservanza dei termini posti dall'art.1957 cod. civ. per quanto attiene cioè all'inizio od alla prosecuzione delle azioni giudiziali a carico dei firmatari del contratto e confermandoVi la rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta garantita ed a ogni pretesa sul bene oggetto del contratto di locazione e suo utilizzo;

3) la fidejussione manterrà tutti i suoi effetti, in deroga anche all'art. 1939 cod. civ., qualora l'obbligazione principale fosse dichiarata invalida ovvero fosse risolta, sia pure ad iniziativa Vostra, in conseguenza dell'inadempimento della Ditta garantita o di sua sottoposizione a procedura concorsuale.

**segue**

Per tutte le indicate ipotesi la sottoscritta Banca si obbliga pertanto, sempre nei limiti di somma fissati dal presente impegno fidejussorio, a provvedere al versamento di ogni somma maturata o ancora da maturare a Vostro favore, ancorchè dovutaVi a titolo di penale e di risarcimento danni, e ciò fino all'integrale pagamento del complessivo canone pattuito con il citato contratto di \_\_\_\_\_, in conformità di quanto previsto dallo stesso;

4) la sottoscritta Banca riconosce che, salvo richiesta scritta, non esiste da parte Vostra l'obbligo di dare comunicazione della situazione debitoria della Ditta garantita e dei suoi eventuali coobbligati e garanti;

5) alla presente garanzia si applica la Legge italiana.

Ogni eventuale controversia sarà di competenza del Foro di Palermo

Distinti saluti.

La predetta fideiussione potrà essere svincolata da GESAP, al termine della subconcessione, solo in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dalla SUBCONCESSIONARIA, così come espressamente indicato nel testo dell'atto. La fideiussione, in tal senso, contiene la clausola di espressa rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt.1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..

BANCA

Con l'approvazione specifica delle clausole di cui al punto: 1) quanto all'obbligo di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni; 2) in particolare per quanto riguarda la dispensa dall'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; 3) per la validità dell'obbligazione anche in deroga a quanto previsto nell'art. 1939 cod. civ. e di cui al punto 5) quanto alla competenza del Foro di Palermo .

BANCA